

## Defibrillazione in ambiente extraospedaliero: limiti e contraddizioni

*IL PARLAMENTO, PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA XIII LEGISLATURA, HA APPROVATO LA*

legge 3 aprile 2001, n. 120 "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero".

La legge si rivolge al "personale sanitario non medico" e "al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare".

Data l'importanza e la brevità dell'articolo, riportiamo la legge per esteso, che per altro si compone di un solo articolo.

### **Art. 1**

1. "È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare".
  2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Per quanto riguarda la posizione del

personale sanitario non medico, in buona sostanza personale infermieristico, si specifica che "È consentito l'uso del defibrillatore.....anche.....".

Non si può non rilevare una certa parzialità del legislatore che spesso, quando si rivolge alle professioni sanitarie non mediche, si rivolge a loro come se fosse sempre "personale" cioè un gruppo di persone alle dipendenze di qualcuno e non come professionisti che esercitano la loro professione come dipendenti o come liberi professionisti.

In secondo luogo il legislatore ha evitato accuratamente di attribuire la competenza in toto agli infermieri, introducendo cautele lessicali già viste in passato. L'art. 2 dell'abrogato mansionario degli infermieri, ex DPR 14 marzo 1974, n. 225, precisava all'ultimo comma che era "consentita" agli infermieri professionali la pratica delle iniezioni endovenose. In virtù di tale disposto il Ministero della sanità aveva precisato che la pratica della iniezione endovenosa era da considerarsi "pratica medica" (circolare Ministero della sanità 12 aprile 1996, n. 28), che poteva in certi ambiti - ospedalieri e assimilabili agli ospedalieri - essere delegata all'infermiere.

Nella storia dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'infermiere la locuzione "è consentita" assume tradizionalmente questa valenza.

I lavori preparatori e la relazione di accompagnamento a questa legge confermano questa lettura.